



COMUNE DI BARI N. 2018/00051 D'ORDINE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 26 LUGLIO 2018

O G G E T T O

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 11 DEL DECRETO LEGGE N. 50 DEL 2017: PRESA D'ATTO NON INNOVATIVA

L'ANNO DUEMILADICIOTTO IL GIORNO VENTISEI DEL MESE DI LUGLIO, ALLE ORE 09,30 CON CONTINUAZIONE IN BARI, NELLA SALA DELLE ADUNANZE "E. DALFINO" APERTA AL PUBBLICO SITA AL CORSO V. EMANUELE, SI È RIUNITO, IN SECONDA CONVOCAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

SOTTO LA PRESIDENZA DEL SIG. CAVONE DOTT. MICHELANGELO - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CON L'ASSISTENZA DEL DOTT. DONATO SUSCA - SEGRETARIO GENERALE ALL'INIZIO DELLA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO SPECIFICATO IN OGGETTO, RISULTA ASSENTE IL SINDACO SIG. DECARO ING. ANTONIO E SONO PRESENTI I SEGUENTI CONSIGLIERI COMUNALI:

N	COGNOME E NOME	Pres
1	ALBENZIO Sig. Pietro	NO
2	ANACLERIO Rag. Alessandra	SI
3	BRONZINI Ing. Marco	SI
4	CAMPANELLI Avv. Salvatore	SI
5	CARADONNA Dott. Michele	NO
6	CARRIERI Avv. Giuseppe	SI
7	CASCELLA Dott. Giuseppe	SI
8	CAVONE Dott. Michelangelo	SI
9	COLELLA Rag. Francesco	SI
10	CONTURSI Dott.ssa Francesca	SI
11	D'AMORE Sig. Giorgio	SI
12	DE ROBERTIS Dott.ssa Ilaria	SI
13	DELLE FOGLIE Dott. Silvestro	SI
14	DI GIORGIO Sig. Giuseppe	SI
15	DI PAOLA Ing. Domenico	NO
16	DI RELLA Sig. Pasquale	NO
17	FINOCCHIO Sig. Pasquale	SI
18	GIANNUZZI Sig. Francesco	SI

N	COGNOME E NOME	Pres
19	LACOPPOLA Avv. Vito	SI
20	LAFORGIA Dott. Renato	NO
21	LOSITO Sig. Fabio	SI
22	MAIORANO Sig. Massimo	SI
23	MANGANO Geom. Sabino	SI
24	MARIANI Dott. Antonio	SI
25	MAURODINOIA Dott.ssa Anna	SI
26	MELCHIORRE Dott. Filippo	SI
27	MELINI Dott.ssa Irma	NO
28	MUOLO Avv. Giuseppe	SI
29	NEVIERA Geom. Giuseppe	SI
30	PICARO Dott. Michele	SI
31	PISICCHIO Prof. Alfonsino	SI
32	RANIERI Rag. Romeo	SI
33	ROMITO Dott. Fabio Saverio	SI
34	SCIACOVELLI Dott. Nicola	SI
35	SISTO Sig. Livio	SI
36	SMALDONE Avv. Giovanni Lucio	SI

**REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 11 DEL DECRETO
LEGGE N. 50 DEL 2017: PRESA D'ATTO NON INNOVATIVA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 11 “*Definizione agevolata delle controversie tributarie*” del decreto legge n. 50 del 2017, convertito, con modifiche, con legge 21 giugno 2017, n. 96, prevedeva la possibilità per i Comuni di disporre entro il 31 agosto 2017 la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;
- le controversie definibili erano quelle non definite con sentenza passata in giudicato, pendenti in qualsiasi grado di giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione per qualsiasi tributo locale;
- l'adesione alla definizione agevolata comportava l'esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora applicati sia in caso di riscossione coattiva tramite ruolo che in caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento;
- aderendo alla definizione agevolata il contribuente era tenuto a pagare l'imposta, gli interessi, le spese di notifica inclusi nell'atto impugnato, oltre agli interessi del 4 per cento, da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto;

Considerato che:

- il Consiglio Comunale con Delibera n. 72 del 29 agosto 2017 ha approvato il Regolamento avente per oggetto la definizione agevolata delle liti tributarie del Comune di Bari in conformità all'art. 11 D.L. n. 50/2017;

- l'art. 2 del suddetto Regolamento rubricato "*Oggetto della definizione agevolata*" dispone, al comma 1, lett. a) che per Comune impositore si intenda il Comune di Bari "per quanto attiene l'ICI, la TASI, la TARES, la TARI e l'imposta di pubblicità";
- dal suddetto elenco è assente il riferimento esplicito alla tassa denominata TARSU;
- tale omessa indicazione, in seguito ad un'interpretazione sistematica dell'intero impianto normativo, è il frutto di un mero errore materiale, attesa la volontà del legislatore e la circostanza che la proposta di delibera di accompagnamento al testo del regolamento non riporta alcun riferimento all'esclusione di un tributo così importante, circostanza, invece, che avrebbe dovuto trovare esplicito richiamo e motivazione nell'ambito della medesima delibera nel caso in cui fosse stata questa la volontà del Consiglio Comunale;
- l'omessa indicazione nel Regolamento approvato con la citata deliberazione ha sollevato comunque dubbi interpretativi in ordine all'effettivo ambito di applicazione del regolamento comunale in discorso circa l'inclusione, tra le controversie oggetto di definizione agevolata, di quelle aventi ad oggetto la TARSU;
- con nota prot. n. 94720 del 9 aprile 2018 il Sindaco inoltrava richiesta di parere all'Anci al fine di conoscere se il Consiglio Comunale potesse escludere, dall'ambito di applicazione della regolamentazione riguardante la definizione agevolata, una o più categorie di tributi locali ovvero se la definizione agevolata dovesse riferirsi obbligatoriamente all'intera platea dei tributi locali, senza eccezione alcuna;
- in risposta alla suddetta richiesta l'Anci, con nota prot. n. 12/FL/AF-18 del 11 aprile 2018, trasmetteva il proprio parere in cui evidenziava che "*la delibera n. 72 del 29 agosto 2017 del Comune di Bari nella sua interezza e coerentemente con l'art.*

11 del d.l. 50, è chiaramente orientata a considerare tutti i tributi comunali, compresa la Tarsu”, atteso che la mancanza del richiamo esplicito a tale tributo è da intendersi quale “evidente errore materiale”;

- *il suddetto parere specificava, altresì, che “appare evidente la volontà del Comune in modo pieno e senza esclusioni così come prevede la legge. Di conseguenza, la mancata menzione del tributo Tarsu non può costituire in alcun modo e per nessun effetto manifestazione di volontà di esclusione dello stesso dal dispositivo di agevolazione, essendo tale facoltà esclusa dalla norma. Ciò detto, risulta chiaro che trattasi di mero errore materiale che non ha alcun rilievo giuridico autonomo”;*
- *l’Avvocatura comunale, inoltre, riferiva (prot. n. 102988 del 17.04.2018) che “la mancata menzione espressa della Tarsu non può essere considerata indice della volontà del Corpo politico di escludere dalla suddetta definizione il tributo Tarsu, sia perché detta esclusione non appare consentita dal citato art. 11, comma 1 bis e neanche dal principio costituzionale di indisponibilità e irrinunciabilità della obbligazione tributaria, sia perché il dibattito consiliare e gli atti prodromici militano per l’inclusione di tutti i tributi comunali, e quindi anche della tarsu, nell’ambito di applicazione del disposto normativo e regolamentare”;*

Considerato, inoltre, che:

- *occorre prendere atto che l’inclusione della Tarsu nel processo di definizione agevolata delle controversie è assolutamente coerente con l’impianto normativo del decreto legge n. 50/2017 e del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale;*
- *in tutte le fasi del procedimento, con particolare riferimento al dibattito consiliare, il Consiglio Comunale ha inteso includere le controversie riguardanti la Tarsu, insieme alla totalità dei tributi*

comunali, nel novero delle controversie definibili in via agevolata;

- i Consiglieri Comunali che hanno fatto ufficiale richiesta, preventivamente al dibattito consiliare e nell'ambito delle loro prerogative afferenti al ruolo dagli stessi ricoperto, hanno ricevuto, con obbligo di riservatezza, elenco dettagliato di tutte le controversie potenzialmente interessate alla procedura stessa, tra le quali risultavano incluse anche le controversie riguardanti la Tarsu;
- la mancata menzione della Tarsu tra i tributi oggetto di definizione agevolata è il frutto di un mero errore materiale;
- lungi dal costituire una decisione innovativa, si rende necessario operare una mera convergenza letterale del testo deliberato il 29 agosto 2017 con la volontà del Consiglio, già chiaramente manifestata, di includere tutti i tributi comunali, nel rispetto della lettera della legge che non prevede alcuna possibilità di distinzione tra i diversi tributi ai fini dell'ammissione alla definizione agevolata;
- il Segretario generale, con nota prot. n. 111535 del 24.04.2018, pervenuta alla Ripartizione Tributi dal Gabinetto del Sindaco in data 12.06.2018, ha richiamato i predetti pareri resi dall'IFEL e dall'Avvocatura Comunale allorchè *“concludono nel senso di procedere, laddove si ritenesse necessario eliminare situazioni di incertezza derivanti da sempre possibili divergenze interpretative, ad una ‘presa d’atto’ di carattere non innovativo che sottolinei la convergenza del testo deliberato alla volontà del consiglio che è stata quella, conforme alla legge, di includere nella definizione agevolata tutte le controversie pendenti, ricadenti nel lasso temporale previsto ex lege, concernenti tutti i tributi comunali, nessuno escluso”*;
- con la predetta nota il Segretario generale ha, altresì, affermato *“la necessità di far convergere il testo regolamentare deliberato in allegato alla DCC n. 72/2017, alla volontà già manifestata*

dall'Organo consiliare ed alla lettera della legge che non prevede la possibilità di distinguere tra i diversi tributi ai fini dell'ammissione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti”;

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

Ritenuto di prendere atto dell'inclusione delle controversie riguardanti la Tarsu tra quelle di cui al regolamento comunale n. 72/2017 disciplinante la definizione agevolata delle controverse tributarie pendenti.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto che sulla proposta in oggetto la Giunta si è così espressa: “*Si al Consiglio*”;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare competente;

Visti i pareri di regolarità tecnica espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con voto favorevole reso nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

1. **PRENDERE ATTO** che il Regolamento comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72/2017 del 29 agosto 2017 disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti afferisce a tutti i tributi comunali, nessuno escluso, con inclusione, dunque, anche della Tarsu;
2. **DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997;
3. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Esito Votazione

Il Consiglio Comunale,

con n. 26 presenti, come da scheda allegata, di cui:

n. 19 favorevoli (Alessandra Anaclerio, Marco Bronzini, Salvatore Campanelli, Giuseppe Cascella, Michelangelo Cavone, Francesca Contursi, Giorgio D'Amore, Silvestro Delle Foglie, Giuseppe Di Giorgio, Francesco Giannuzzi, Massimo Maiorano, Antonio Mariani, Anna Maurodinoia, Giuseppe Muolo, Giuseppe Neviera, Alfonsino Pisicchio, Romeo Ranieri, Nicola Sciacovelli, Giovanni Lucio Smaldone)

n. 2 contrari (Filippo Melchiorre, Fabio Saverio Romito)

n. 5 astenuti (Francesco Colella, Pasquale Finocchio, Fabio Losito, Sabino Mangano, Michele Picaro)

approva la proposta

Indi il Presidente propone l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, stante l'urgenza;

IL CONSIGLIO

Aderendo alla suddetta proposta;

Con **n. 20 voti favorevoli** (Anaclerio, Bronzini, Campanelli, Cascella, Cavone, Contursi, D'amore, Delle Foglie, Di Giorgio, Giannuzzi, Lacoppola, Maiorano, Mariani, Maurodinoia, Muolo, Neviera, Pisicchio, Ranieri, Sciacovelli, Smaldone),

n. 2 contrari (Melchiorre, Romito);

n. 5 astenuti (Colella, Finocchio, Losito, Mangano, Picaro)

DELIBERA

RENDERE immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 comma 4 T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267.

PARERI ESPRESSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.49 COMMA 1° DEL D.LGS.267/2000, SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:**

Positivo

Bari, 19/06/2018

Giuseppe Abbracciavento

Positivo

FAVOREVOLE

Bari, 20/06/2018

Francesco Catanese

2) **VISTO RESPONSABILE PROCEDIMENTO RAGIONERIA:**

Positivo

Preso atto delle esigenze di precisazione da parte dell'amministrazione _ sulla scorta dell'istruttoria e dei pareri favorevoli di regolarità tecnica _ si esprime per quanto di competenza del responsabile di ragioneria parere favorevole

Bari, 19/06/2018

Il Responsabile procedimento di Ragioneria

Giuseppe Ninni

3) **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

Preso atto delle esigenze di precisazione da parte dell'amministrazione _ sulla scorta dell'istruttoria e dei pareri favorevoli di regolarità tecnica _ si esprime per quanto di competenza del responsabile di ragioneria parere favorevole

Bari, 20/06/2018

(Giuseppe Ninni)



CITTA' DI BARI

CONSIGLIO COMUNALE MINUTA DI DELIBERAZIONE

N. 2018/00051

del 26/07/2018

**OGGETTO:REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 11 DEL DECRETO LEGGE N. 50
DEL 2017: PRESA D'ATTO NON INNOVATIVA**

SCHEDA TECNICA

TIPO PROPOSTA G.M. X C.C.

PARERE TECNICO: Positivo ---

VISTO RESPONSABILE PROCEDIMENTO RAGIONERIA: Positivo Preso atto delle esigenze di precisazione da parte dell'amministrazione _ sulla scorta dell'istruttoria e dei pareri favorevoli di regolarità tecnica _ si esprime per quanto di competenza del responsabile di ragioneria parere favorevole

PARERE CONTABILE: Positivo Preso atto delle esigenze di precisazione da parte dell'amministrazione _ sulla scorta dell'istruttoria e dei pareri favorevoli di regolarità tecnica _ si esprime per quanto di competenza del responsabile di ragioneria parere favorevole

**COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL
SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 97 DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL
18.8.2000.**

ANNOTAZIONI :

Positivo Parere favorevole in ordine alla regolarità dell'azione amministrativa connessa alla presente proposta di deliberazione, sulla base dei pareri tecnico e contabile così come espressi ai sensi di legge e delle considerazioni già espresse con nota prot. n. 111535 del 24.04.2018.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Donato Susca)

- Dato della decisione della GM che nella seduta del 26/06/2018 così si è espressa: "Si al Consiglio Comunale";

OGGETTO: REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 11 DEL DECRETO LEGGE N. 50 DEL 2017: PRESA D'ATTO NON INNOVATIVA

PARERE ESPRESSO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 239 D.LGS N.267 DEL 18.08.2000 (T.U.E.L) ED ARTT.78,79,80,81 E 82 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA' SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI:

.IL COLLEGIO • Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 2018/150/00011 avente ad oggetto “REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART.11 DEL D.L. N.50 DEL 2017: PRESA D'ATTO NON INNOVATIVA”; • Vista la richiesta del Sindaco prot. n. 94720 del 09/04/2018 nella quale chiedeva all'ANCI e all'IFEL chiarimenti circa l'errore materiale commesso nella delibera n.72 del 29/08/2017, che approvava il Regolamento avente per oggetto “LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI TRIBUTARIE DEL COMUNE DI BARI IN CONFORMITA' DELL'ART.11 D.L. N.50/2017”, consistente nell'omissione dell'acronimo TARSU nel suddetto documento; • Vista la risposta dell'IFEL del 11/04/2018 prot. n.12/FL/AF-18; • Visto il parere espresso dalla Civica Avvocatura del Comune di Bari; • Vista la nota del Segretario Generale avente prot. n.111535/2018, in risposta al Consigliere Di Rella, nella quale conclude “che pur trattandosi di un'imperfezione tecnica vi sia opportunità di far convergere il nuovo testo regolamentare alla volontà dell'Organo Consiliare con le modifiche”; •

Considerato che l'Amministrazione Comunale non può intervenire sui tributi a cui applicare i benefici, ma la sua discrezionalità sia limitata ad una regolamentazione dei termini aventi natura amministrativa; • Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso in data 19 e 20/06/2018 dai Dirigenti la Ripartizione Tributi; • Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso in data 20/06/2018 dal Direttore della Ripartizione Risorse Finanziarie; • Vista la scheda di consulenza tecnico giuridica rilasciata in data 22/06/2018 dal Segretario Generale che si è espresso con parere favorevole sulla predetta proposta di deliberazione di Consiglio Comunale; •

Visto l'art. 239, c.1, n.7) del D. Lgs. n. 267/2000; ESPRIME parere favorevole alla proposta di deliberazione 2018/150/00011 così come proposta. Bari, 25/06/2018
Il Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Cosimo D'Elia Dott. Paolo G. Brescia

Bari, 25/06/2018

Il Collegio dei Revisori dei Conti
D'Elia Cosimo
Brescia Paolo Gerardo
Fasano Vincenzo

- Visto il parere del collegio dei revisori del 25/06/2018 IL COLLEGIO • Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 2018/150/00011 avente ad oggetto “REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL’ART.11 DEL D.L. N.50 DEL 2017: PRESA D’ATTO NON INNOVATIVA”;

• Vista la richiesta del Sindaco prot. n. 94720 del 09/04/2018 nella quale chiedeva all’ANCI e all’IFEL chiarimenti circa l’errore materiale commesso nella delibera n.72 del 29/08/2017, che approvava il Regolamento avente per oggetto “LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI TRIBUTARIE DEL COMUNE DI BARI IN CONFORMITA’ DELL’ART.11 D.L. N.50/2017”, consistente nell’omissione dell’acronimo TARSU nel suddetto documento; • Vista la risposta dell’IFEL del 11/04/2018 prot. n.12/FL/AF-18; • Visto il parere espresso dalla Civica Avvocatura del Comune di Bari; • Vista la nota del Segretario Generale avente prot. n.111535/2018, in risposta al Consigliere Di Rella, nella quale conclude “che pur trattandosi di un’imperfezione tecnica vi sia opportunità di far convergere il nuovo testo regolamentare alla volontà dell’Organo Consiliare con le modifiche”; • Considerato che l’Amministrazione Comunale non può intervenire sui tributi a cui applicare i benefici, ma la sua discrezionalità sia limitata ad una regolamentazione dei termini aventi natura amministrativa; • Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso in data 19 e 20/06/2018 dai Dirigenti la Ripartizione Tributi; • Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso in data 20/06/2018 dal Direttore della Ripartizione Risorse Finanziarie;

• Vista la scheda di consulenza tecnico giuridica rilasciata in data 22/06/2018 dal Segretario Generale che si è espresso con parere favorevole sulla predetta proposta di deliberazione di Consiglio Comunale; • Visto l’art. 239, c.1, n.7) del D. Lgs. n. 267/2000; ESPRIME parere favorevole alla proposta di deliberazione 2018/150/00011 così come proposta. Bari, 25/06/2018 Il Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Cosimo D’Elia Dott. Paolo G. Brescia che si allega come parte integrante e sostanziale al presente atto;

Presiede: il Presidente CAVONE MICHELANGELO

OGGETTO SINTETICO: Odg 4

OGGETTO ESTESO: Proposta di deliberazione n. 2018/150/00011

VOTAZIONE PALESE NOMINALE SEDUTA 0533 ORE: 18:04 26-07-2018

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

PRESENTI	: 026
VOTANTI	: 021
VOTI FAVOREVOLI	: 019
VOTI CONTRARI	: 002
ASTENUTI	: 005

IL CONSIGLIO APPROVA

VOTANO SI

003 ANACLERIO ALESSANDRA	012 DELLE FOGLIE SILVESTRO	021 MUOLO GIUSEPPE
004 BRONZINI MARCO	015 DI GIORGIO GIUSEPPE	031 NEVIERA GIUSEPPE
005 CAMPANELLI SALVATORE	019 GIANNUZZI FRANCESCO	033 PISICCHIO ALFONSINO
008 CASCELLA GIUSEPPE	024 MAIORANO MASSIMO	034 RANIERI ROMEO
009 CAVONE MICHELANGELO	026 MARIANI ANTONIO	036 SCIACOVELLI NICOLA
027 CONTURSI FRANCESCA	028 MAURODINOIA ANNA	014 SMALDONE GIOVANNI LUCIO
011 D'AMORE GIORGIO		

VOTANO NO

029 MELCHIORRE FILIPPO	035 ROMITO FABIO SAVERIO
------------------------	--------------------------

ASTENUTI

010 COLELLA FRANCESCO	040 LOSITO FABIO	032 PICARO MICHELE
018 FINOCCHIO PASQUALE	025 MANGANO SABINO	

ASSENTI

002 ALBENZIO PIETRO	013 DE ROBERTIS ILARIA	023 LAFORGIA RENATO
006 CARADONNA MICHELE	016 DI PAOLA DOMENICO	030 MELINI IRMA
007 CARRIERI GIUSEPPE	017 DI RELLA PASQUALE	037 SISTO LIVIO
001 DECARO ANTONIO	022 LACOPPOLA VITO	

Avv. Donato Susca

Presiede: il Presidente CAVONE MICHELANGELO

OGGETTO SINTETICO: Odg 4 i.e.

OGGETTO ESTESO: Proposta di deliberazione n. 2018/150/00011 i.e.

VOTAZIONE PALESE NOMINALE SEDUTA 0533 ORE: 18:06 26-07-2018

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

PRESENTI : 027
VOTANTI : 022
VOTI FAVOREVOLI : 020
VOTI CONTRARI : 002
ASTENUTI : 005

IL CONSIGLIO APPROVA

VOTANO SI

003 ANACLERIO ALESSANDRA	012 DELLE FOGLIE SILVESTRO	021 MUOLO GIUSEPPE
004 BRONZINI MARCO	015 DI GIORGIO GIUSEPPE	031 NEVIERA GIUSEPPE
005 CAMPANELLI SALVATORE	019 GIANNUZZI FRANCESCO	033 PISICCHIO ALFONSINO
008 CASCELLA GIUSEPPE	022 LACOPPOLA VITO	034 RANIERI ROMEO
009 CAVONE MICHELANGELO	024 MAIORANO MASSIMO	036 SCIACOVELLI NICOLA
027 CONTURSI FRANCESCA	026 MARIANI ANTONIO	014 SMALDONE GIOVANNI LUCIO
011 D'AMORE GIORGIO	028 MAURODINOIA ANNA	

VOTANO NO


029 MELCHIORRE FILIPPO 035 ROMITO FABIO SAVERIO

ASTENUTI

010 COLELLA FRANCESCO 040 LOSITO FABIO 032 PICARO MICHELE
018 FINOCCHIO PASQUALE 025 MANGANO SABINO

ASSENTI

002 ALBENZIO PIETRO 013 DE ROBERTIS ILARIA 023 LAFORGIA RENATO
006 CARADONNA MICHELE 016 DI PAOLA DOMENICO 030 MELINI IRMA
007 CARRIERI GIUSEPPE 017 DI RELLA PASQUALE 037 SISTO LIVIO
001 DECARO ANTONIO


IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Donato Susca



COMUNE DI BARI

Ripartizione Segreteria Generale
II^ Commissione Consiliare Permanente
Bilancio, Tributi, Società Partecipate, Sviluppo Economico e
Città Metropolitana

Oggetto: Proposta di Deliberazione Consiliare n. 2018/150/00011 avente ad oggetto: "REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 11 DEL DECRETO LEGGE N. 50 DEL 2017: PRESA D'ATTO NON INNOVATIVA".

Al Presidente Consiglio Comunale

SEDE

Si comunica che questa Commissione Consiliare, nella odierna seduta del 06.07.2018 con riferimento alla proposta di deliberazione consiliare in oggetto specificata, **in esito alla votazione che di seguito si riporta:**

Francesco Giannuzzi Presidente: **favorevole;**

Michele Picaro Vice Presidente: **astenuto;**

Giuseppe Carrieri Consigliere: **astenuto;**

Giuseppe Muolo Consigliere: **favorevole;**

Alfonsino Pisicchio Consigliere: **assente,**

ha espresso parere favorevole.

Si restituisce la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, unitamente a tutti gli atti allegati.

Distinti saluti.

Il Presidente
Francesco Giannuzzi

DELIBERAZIONE N. 51 DEL 26/07/2018

DIBATTITO

PRESIDENTE: Do la parola al proponente, assessore D'Adamo, per l'illustrazione del punto. Prego.

ASSESSORE D'ADAMO: Grazie, Presidente. Con delibera di Consiglio comunale n. 72 del 29 agosto 2017, il Comune di Bari aderiva alla procedura di definizione agevolata delle liti tributarie di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 24 aprile 2017, n. 50, che in sede di conversione di legge, tramite l'inserimento del comma 1 bis, estendeva la facoltà di avvalersi dell'istituto originariamente previsto solo per liti riguardanti l'Agenzia delle Entrate agli enti territoriali.

In sostanza tutte le controversie non definite con sentenza passata in giudicato pendenti in qualsiasi grado di giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione, per qualsiasi tributo erariale e locale, potevano, su richiesta di parte, essere definite attraverso il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle spese di notifica incluse nell'atto impugnato, oltre agli interessi, con esclusione delle sanzioni.

La suddetta delibera approvava altresì il Regolamento relativo indicando modalità e termini della procedura. Ebbene, nell'allegato di cui all'articolo 2 del suddetto Regolamento, relativamente alle controversie definibili, è risultato assente il riferimento alla tassa denominata TARSU. Tale omessa indicazione, in seguito a interpretazione sistematica dell'intero impianto normativo, non può che intendersi quale frutto di un mero errore materiale, attesa la volontà del legislatore di non escludere il contributo dal novero delle controversie definibili.

La circostanza, inoltre, che la proposta di delibera di accompagnamento al testo del Regolamento non riporta alcun riferimento all'esclusione di un contributo così importante, circostanza invece che si ritiene avrebbe dovuto trovare esplicito richiamo e motivazione nell'ambito della medesima delibera nel caso in cui fosse stata questa la volontà del Consiglio comunale.

Tuttavia, l'omessa indicazione nel Regolamento approvato con la citata deliberazione ha sollevato dubbi interpretativi in ordine all'effettivo ambito di applicazione del Regolamento comunale in discorso circa l'inclusione tra le controversie oggetto di definizione agevolata di quelle aventi ad oggetto TARSU.

Dubbi e perplessità che sono stati in verità fugati dal parere tecnico reso dall'ANCI su richiesta del Comune di Bari, che ha evidenziato che la delibera n. 72 del 29 agosto 2017 del Comune di Bari, nella sua interezza, è coerente con l'articolo 11 del decreto legislativo n. 50 e chiaramente orientata a considerare tutti i tributi comunali, compresa la TARSU, atteso che la mancanza del richiamo esplicito a tale tributo è da intendersi quale evidente errore materiale. Il suddetto parere prosegue poi avendo cura di specificare che appare evidente la volontà del Comune in modo pieno e senza esclusioni, così come prevede la legge, di conseguenza la mancata menzione del tributo TARSU non può costituire in alcun modo e per nessun effetto manifestazione di volontà di esclusione dello stesso dal dispositivo di agevolazione, essendo tale facoltà esclusa dalla norma.

Ciò detto, risulta chiaro che trattasi di errore materiale, che non ha alcun rilievo giuridico autonomo. Anche l'Avvocatura comunale, investita parimenti della questione, si è pronunciata nei medesimi termini, riferendo che la mancata menzione espressa della TARSU non può essere considerata indice della volontà del corpo politico di escludere dalla suddetta definizione il tributo TARSU, sia perché detta esclusione non

appare consentita dall'articolo 11, comma 1 bis né dal principio costituzionale di indisponibilità e irrinunciabilità dell'applicazione dell'obbligazione tributaria, sia perché il dibattito consiliare e gli atti prodromici militano per l'inclusione di tutti i tributi comunali, quindi anche della TARSU, nell'ambito di applicazione del dispositivo normativo e regolamentare.

Pertanto, alla luce di tutto ciò, al fine di risolvere ogni dubbio sollevato, la presente proposta di deliberazione vale quale mera presa d'atto circa l'inclusione della TARSU nel processo di definizione agevolata delle controversie, inclusione – lo si ribadisce – del tutto coerente con l'intento normativo del decreto-legge n. 50/2017 e del Regolamento approvato dal Consiglio comunale.

Infatti, lungi dal costituire decisione innovativa, la presente proposta si rende necessaria anche tenuto conto del parere reso dal Segretario Generale, al fine di operare una mera convergenza letteraria del testo deliberato il 29 agosto 2017 con la volontà del Consiglio, già chiaramente manifestata, di includere tutti i tributi comunali nel rispetto della lettera della legge, che non prevede alcuna possibilità di distinzione tra i diversi tributi ai fini dell'ammissione alla definizione agevolata. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Assessore. È aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il consigliere Romito. Ne ha facoltà.

CONSIGLIERE ROMITO: Grazie, Presidente. Questa delibera è spettacolare perché tratteggia, in maniera sintetica ma efficace la caratteristica dell'Amministrazione targata Antonio Decaro e soprattutto della sciatteria con cui questi signori amministrano la cosa pubblica. Riavvolgo il nastro: io ricordo quella votazione, quella votazione ebbe luogo in una calda serata della scorsa estate ed era il naturale prosieguo di una disposizione di legge, figlia dell'allora Governo Renzi (per fortuna ce ne siamo liberati ormai da un pezzo), che nei fatti, con un colpo di spugna, dava la possibilità a pochi contribuenti, pochissimi contribuenti, di utilizzare uno strumento che a tutti gli effetti deve considerarsi un condono, per diminuire in maniera sensibile i propri debiti tributari nei confronti dell'Amministrazione comunale.

Per intenderci e per far capire a chi ci sta ascoltando: il condono targato Matteo Renzi, di cui ha usufruito anche la città di Bari, non è quello di cui stanno parlando i giornali in questi giorni, cioè quello per le liti fiscali ... Presidente ... Presidente ...

(Richiami del Presidente)

CONSIGLIERE ROMITO: Quel condono, fatto per determinati contribuenti abbienti, non è come quello di cui si sta parlando in questi giorni, che è teso a eliminare le liti fiscali sotto i 100 mila euro, quindi liti fiscali da 5, 6, 7, 8, 10, 15 mila euro. Era un condono, un colpo di spugna, che in realtà serviva per diminuire in maniera molto sensibile la propria esposizione debitoria nei confronti del Comune sotto il profilo delle sanzioni e degli interessi di alcuni contribuenti.

In sede di replica, vorrei chiedere all'assessore D'Adamo di specificare in maniera chiara non in nome dei contribuenti, perché probabilmente violerebbe la *privacy* e non mi interessa neppure, però, Assessore, io le chiedo di dire alla città di Bari il vostro provvedimento normativo, che avete approvato anche con i voti di tantissimi Consiglieri che si professano di sinistra, sempre quella sinistra bella, la sinistra della gente, del popolo, eccetera, dato che l'hanno votato anche questi signori, le chiedo in maniera formale di volere dire in sede di replica alla città di Bari quale categoria di contribuenti ha utilizzato il condono che voi avete predisposto.

Inoltre, Assessore, la prego di voler dire, sempre alla città di Bari, quali importi sono stati cancellati grazie al vostro provvedimento normativo.

Assessore, se stiamo parlando di cinquemila cittadini che, grazie a quel condono, hanno risparmiato 1000, 1500, 2000 euro di debiti tributari, esco dalla mia sede, vengo verso i banchi della Giunta, le stringo la mano e le paga anche un aperitivo al bar di sotto, ripeto: se il condono che voi avete approvato ha aiutato 100, 150, 200 famiglie baresi a risparmiare 1000, 1500, 700, 5000 euro, cioè debiti piccoli, evidentemente generati dalla sofferenza dei cittadini baresi nello stare dietro alle imposte comunali.

Se invece, Assessore, il vostro condono, che volle Renzi, che anche voi avete utilizzato, non è stato utilizzato dai piccoli contribuenti, ma è stato utilizzato da grossi gruppi imprenditoriali per cancellare con un colpo di spugna non 1000, 1200, 1300 euro, allora io vorrei che lei mi elencasse pedissequamente gli importi che sono stati in qualche modo diminuiti grazie a questo provvedimento.

Fatta questa richiesta, per dire alla città di Bari e ai cittadini baresi che soltanto grazie ai Consiglieri di opposizione, faccio una cosa che non faccio quasi mai, mi prendo un merito: in quella sede, in quel Consiglio comunale, lo ricordo perché faceva un caldo terribile e studiavo quella delibera da giorni, grazie a un mio emendamento, che il Consiglio ebbe il buongusto di approvare. Noi abbiamo evitato che anche i contenziosi che avevano registrato una doppia conforme sfavorevole, cioè anche per quei contribuenti ricchi che avevano perso in primo e secondo grado, si potesse utilizzare lo strumento che voi avete introdotto a Bari per aiutare qualcuno. Lo spiego in maniera ancora più semplice: io predisposi un emendamento, che voi Amministrazione vi eravate ben guardati dal prevedere nella delibera originaria, che diceva la seguente cosa: se un contribuente ha perso sia in Commissione tributaria provinciale che in Commissione tributaria regionale, non potrà utilizzare questo condono. Questo non significava che doveva pagare per forza, voleva dire che doveva continuare il giudizio in Corte di Cassazione per vedere se vinceva o perdeva.

Per fortuna fu approvato e grazie a quell'emendamento che porta la mia firma e quella di tanti Consiglieri di opposizione, la città di Bari probabilmente ha messo nelle proprie tasche qualche milione di euro, non qualche euro, ma qualche milione di euro.

Tanto per ricordarlo a qualcuno che crede che i Consiglieri comunali siano dei soprammobili e non invece delle persone coscienti in grado, con il proprio contributo, di apportare dei benefici all'Amministrazione tutta.

Fatta questa premessa di carattere generale e fatta questa richiesta, Assessore, dica alla città di Bari se quel condono è stato utilizzato dai piccoli contribuenti o da gente con i soldi nelle tasche, da imprenditori che i debiti tributari li potevano anche pagare (aspetterò che lei lo dica in maniera chiara alla città di Bari), voglio soffermarmi qualche altro minuto sulla natura della delibera ...

(Brusio in aula)

(Richiami del Presidente)

CONSIGLIERE ROMITO: Consigliere, basta! Basta! Ascoltate. Dopo che fate le sparate con tutta quella passione, ascoltate, perché stiamo parlando di soldi, stiamo parlando di soldi. In Francia si dice che *l'argent fait la guerre*. Siccome stiamo parlando dei soldi dei cittadini baresi, aprite le orecchie e ascoltate, perché di fesserie ne avete fatte abbastanza. E questa delibera è la dimostrazione espressa della vostra attitudine a fare fesserie. Ed uso un termine elegante dicendo "fesseria", perché la questa delibera che questi stanno approvando che cosa dice? Siccome in quel famoso provvedimento di quella calda estate, ci siamo dimenticati ...

PRESIDENTE: Consigliere, le chiedo di avere maggiore rispetto per i Consiglieri perché dire "questi" mi sembra scorretto ...

CONSIGLIERE ROMITO: No, Presidente, se lei deve chiedere maggiore rispetto, non lo deve dire a me ...

PRESIDENTE: No, lo chiedo a tutti ...

CONSIGLIERE ROMITO: ... lo deve dire a chi chiacchiera in aula e rende impossibile intervenire ...

PRESIDENTE: Lei ha ragione, ha ragione, ma la sua reazione non può essere scomposta ...

CONSIGLIERE ROMITO: Io sono orgoglioso, non chiedo mai di suonare la campanella perché mi dà fastidio ...

PRESIDENTE: ... ma io l'ho suonata continuamente perché mi rendo conto che effettivamente lei non ha la possibilità ...

CONSIGLIERE ROMITO: ... però, se è una continuazione, li chiamo "questi" ...

PRESIDENTE: Ha ragione, ha ragione ...

CONSIGLIERE ROMITO: ... in tono dispregiativo per indicare “questi” che stanno parlando ...

PRESIDENTE: ... ha ragione, ma lo devo fare io. Prego.

CONSIGLIERE ROMITO: Questa delibera, che ancora una volta ci dà la plastica rappresentazione della loro sciatteria, che cosa dice? Siccome in quel famoso condono, di cui poi ci dirà l'Assessore chi ha usufruito, ci siamo dimenticati non di mettere una virgola, ma di inserire un tributo fra quelli condonabili, cioè la TARSU, chiediamo scusa, oggi poniamo rimedio, ci siamo dimenticati, facciamo finta che non è successo niente, è una presa d'atto. Secondo me, voi siete impazziti, ve lo dico una seconda volta. Io chiedo di acquisire, chiedo di avere copia del parere dell'Avvocatura, perché non includere in una delibera un tributo, salvo poi dire che ci siamo sbagliati e questo evidentemente era da includersi, è qualcosa che mi fa veramente venire i brividi sulla pelle. Tanto più – e io sono certo che nel parere non sia scritto quello – che giustificate questa vostra brillante trovata della delibera odierna adducendo un principio evidente, l'indisponibilità dei tributi da parte dell'ente locale. È evidente, Assessore, questo è del tutto evidente, ma l'indisponibilità dei tributi nulla c'entra con l'includere in una delibera a posteriori un tributo che non era proprio inserito, di cui non si faceva menzione. Rispetto a questo nulla c'entra la discussione del dibattito consiliare, non c'entra assolutamente nulla. Infatti, il legislatore comunale, che in questo caso è il soggetto attivo che può modulare quel tributo ed è il soggetto attivo cui quel tributo si riferisce, in quella seduta di Consiglio comunale, per quanto mi riguarda, ha deciso di non includere la TARSU in delibera. Sennonché, dopo un anno, vi svegliate e dite: “Ci siamo sbagliati, questa è una mera presa d'atto, perché la TARSU doveva essere inclusa. In uno dei passaggi della delibera – di quella oscena delibera che voi avete approvato in Consiglio comunale – abbiamo dimenticato di inserire la TARSU”.

Io divento matto perché questa è proprio la rappresentazione plastica della superficialità e della negligenza che voi dimostrate ogni qualvolta presentate una delibera in Consiglio comunale, che specialmente per quella questione, trattando di tributi e quindi di soldi – ripeto: i francesi dicono che *l'argent fait la guerre* –, avreste dovuto leggerla cinquanta volte quella delibera e chiedervi: “Ci sono tutti i tributi che vogliamo condonare o no?”, ché quello è il termine. Non lo fate, non lo fate in maniera rapida, lo fate dopo un anno. Ditemi dove stiamo andando, ditemi a che gioco stiamo giocando. Io accetterei in maniera molto più tranquilla e senza infervorarmi se l'Assessore oggi dicesse: “Chiedo scusa ai cittadini baresi, quella sera ho pensato di stare alla Cantina di Cianna Cianne e non al Consiglio comunale, non ho messo quel tributo, non fa niente, non succede niente, facciamo finta che ci sia”.

Al contrario, non dire mezza parola di biasimo per quello che è successo, non dare una mezza spiegazione per l'errore gigantesco che avete commesso, dire che va tutto bene, che è una mera presa d'atto, è un atteggiamento insopportabile, che mi fa venire il sangue alla testa, perché è l'atteggiamento con cui voi amministrare i soldi della città di Bari, che non sono vostri. A casa vostra fate quello che volete, con i soldi vostri fate quello che volete, ma non con i soldi dei cittadini baresi, che si fanno veramente tanto di occhi, tanto di occhi per potervi pagare quei tributi. Abbiate maggiore rispetto, anziché venire in aula a dire che va tutto bene, come se niente fosse successo. Oppure studiate di più, che è ancora meglio, studiate di più prima di venire in aula a portare gli atti, perché per fare gli assessori prendete 6000 euro al mese, che non sono 200 euro, non svolgete gratis il ruolo di assessore. Come ci spacchiamo gli occhi e la schiena noi a

studiare le carte, pur essendo dei miseri Consiglieri comunali di opposizione, fate altrettanto voi, che avete il compito di guidare questa città. C'è gente, anche in quest'aula, che per avere la responsabilità di governare la città di Bari darebbe tutto, non per il potere, ma per la voglia di fare qualcosa di buono per gli altri.

Voi invece venite qui e pensate di stare – lo ripeto – alla Cantina di Cianna Cianne. Questo è il Consiglio comunale, voi state legiferando, forse vi sfugge questo passaggio: nei tributi locali voi siete dei legislatori, voi siete il parlamento o, meglio, voi siete il governo e noi siamo il parlamento per quanto riguarda i tributi locali.

Questa mancanza di attenzione in un ambito che è di precipua competenza delle amministrazioni comunali è disarmante. Questo è il terzo eufemismo, questa è la terza parola dolce che uso per non usare parole molto più gravi.

PRESIDENTE: Grazie, consigliere Romito. Ci sono altri interventi?

Ha chiesto di intervenire il consigliere Carrieri. Ne ha facoltà.

CONSIGLIERE CARRIERI: Grazie, Presidente. Collega Bronzini, quando in quest'aula ripetutamente do dell'incapace al Sindaco e lei s'inalbera dicendo che al nostro Sindaco non ci si può rivolgere così, non lo dico in maniera apodittica, lo dico perché il Sindaco sta costringendo il Consiglio comunale di Bari, invece di trattare una serie di temi che oggi abbiamo più volte ricordato, a ritornare su una delibera che già avevamo analizzato tempo fa. E questa, come lei sa, non è la prima volta, sarà la decima volta che riprendiamo delle delibere.

Infatti, come veniva ricordato – e non lo voglio ripetere – dal collega Romito, noi avevamo già previsto il Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie, però qualcuno, che evidentemente non è capace (quando uno non è capace si chiama incapace), ha dimenticato di inserire la TARSU. Pertanto, il Consiglio comunale di Bari, dopo un anno, è costretto a riparare punto e a capo una cosa. Sono sicuro che il collega Smaldone sta pensando: "Ma come, su questa delibera, tante parole dobbiamo dire? È una presa d'atto, in un secondo dobbiamo farla".

È chiaro, se noi dobbiamo nascondere sotto il tappeto tutte le inefficienze e tutte le incapacità, è giusto relazionarsi in questo modo e dire: "È una mera presa d'atto, andiamo avanti". Invece, purtroppo, il Consiglio comunale deve trattare questo tema un'altra volta, perché qualcuno, come è stato detto, non ha fatto bene il suo lavoro.

Questa è una nota di merito nei confronti di chi amministra il Comune di Bari, pagato in maniera molto, ma molto profumata? Secondo me, non è una nota di merito, è una nota di demerito. Questo dimostra che chi governa la città di Bari è capace di farlo? Questo dimostra che chi governa la città di Bari è incapace di amministrarla.

Quanto al merito, poiché non voglio dilungarmi inutilmente, mi permetto di stigmatizzare come ancora una volta una serie di istituzioni vengano piegate ad un'esigenza. Lo dico perché io non credo in alcun modo che questa sia una mera presa d'atto non innovativa, per cui il Consiglio comunale all'epoca voleva mettere anche la TARSU, però, per un refuso, ha dimenticato di farlo. La TARSU è un tributo specifico; se il Consiglio

comunale all'epoca avesse voluto inserirlo, lo avrebbe inserito come tributo da regolamentare. Ci siamo dotati di una serie di pareri per supportare in qualche modo una diversa interpretazione e oggi siamo in aula a dire che, siccome tutta una serie di soggetti, tra cui l'ANCI, l'IFEL, l'Avvocatura, ha detto che si può fare, allora siamo tutti più tranquilli che questo si possa fare.

Ovviamente questa è la forma, perché la sostanza per me è una sostanza positiva, nel senso che se possiamo in qualche modo definire il contenzioso con i cittadini contribuenti, va benissimo. Certo rimane – lo ribadisco – il fatto che per l'ennesima volta, con un atto amministrativo, con un fatto certo, io posso affermare e certificare che questa Amministrazione non è capace di amministrare la città di Bari: replica più volte gli atti, li fa male, e purtroppo poi anche nella sostanza riverbera queste sue inefficienze nella città, che, come viene gestita in questo modo approssimativo in aula, così viene gestita sul territorio, cioè in maniera del tutto approssimativa.

Stasera, dunque, assistiamo a una grave perdita di tempo, per colpa non certamente dell'opposizione, che spero qualcuno intellettualmente onesto ricorderà.

Se siamo in aula stasera a perdere anche solo qualche minuto, funzionari e dirigenti hanno espresso pareri, è stata imbrattata della carta, riunito un Consiglio comunale, perché qualcuno un anno fa è stato incapace di fare bene il suo lavoro.

PRESIDENTE: Ci sono altri interventi? Nessuno. Dichiaro chiusa la discussione.

Do la parola all'Assessore D'Adamo per la replica. Prego.

ASSESSORE D'ADAMO: Consiglieri, il legislatore in sede di conversione legge aveva esteso la facoltà di estendere le lite pendenti anche agli enti locali.

Quest'Amministrazione ha ritenuto utile – ne abbiamo già discusso quando è stata presentata la delibera – dare questa possibilità anche ai cittadini baresi.

Questo che cosa vuol dire? Che potevano rientrare in questa definizione delle liti tutti i contenziosi che il Comune ha con i cittadini, ma non è detto che i cittadini, se hanno fatto ricorso contro il Comune, decidano di aderirvi. Se un cittadino è convinto di andare avanti, andrà avanti con la sua causa. Pertanto, questa Amministrazione che cosa ha fatto? Ha dato la possibilità ai cittadini e ha detto: "Se voi ritenete di avere torto, non andate avanti con la causa, definiamo la questione".

La premessa è questa. Sennonché, che cosa è accaduto? I Consiglieri, alcuni Consiglieri, prima di portare il Regolamento in aula, hanno avuto l'elenco di tutti i contenziosi in essere del Comune, ossia tutti quei cittadini, in base ai vari tributi, che potevano accedere a questa definizione delle liti. Durante il dibattito consiliare diversi Consiglieri hanno parlato anche della TARSU, quindi non solo era prevista nell'elenco consegnato ai Consiglieri, ma durante il dibattito si è parlato anche della TARSU.

Stiamo parlando di un errore: purtroppo gli uffici, nel trascrivere da un ufficio all'altro, hanno saltato un rigo, facendo un errore materiale. Stiamo parlando di questo, non che l'ufficio o il Comune ha dimenticato di inserire un tributo.

Peraltro la legge prevede che, se il Consiglio comunale decide di escludere un tributo, deve dire perché lo vuole escludere. Né nella delibera né nel dibattito consiliare si è parlato di escludere il tributo. Considerate anche che i tempi per predisporre il Regolamento erano molto brevi, quindi gli uffici hanno lavorato in pochi giorni. Vi è stato un errore di trascrizione, è saltato un rigo, stiamo parlando di questo.

Ora, se la volontà dei Consiglieri è quella di attaccare i dirigenti, loro fanno il loro lavoro, ma si consideri che gli uffici devono fare tanti atti insieme. È stata una svista, stiamo parlando di questo, non di voler escludere o inserire un tributo.

Per quanto riguarda il numero dei soggetti che hanno fatto domanda, stiamo parlando di 14 soggetti. In questo momento gli uffici devono ancora definire, hanno tempo entro il 31 luglio di rigettare la domanda o di accoglierla. Al momento i soggetti hanno presentato la domanda; gli uffici stanno verificando la regolarità dei pagamenti ed entro il 31 luglio avremo la possibilità di accettare o non accettare.

Consigliere Romito, lei ha parlato di un emendamento; le anticipo che, con riferimento a quell'emendamento, sicuramente ci saranno dei casi che dovranno essere esclusi, però al momento non le posso dare la certezza perché la pratica è in fase di istruttoria. L'ammontare totale dovrebbe essere sui 700 mila euro. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Assessore. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

Ha chiesto di intervenire il consigliere Carrieri. Ne ha facoltà.

CONSIGLIERE CARRIERI: Devo intervenire per forza, innanzitutto per annunciare il mio voto di astensione, poi perché devo rettificare una piccola, ma grave affermazione che l'Assessore ha fatto qualche secondo fa.

Il consigliere Di Rella, che oggi è assente, ha già detto in altre occasioni che questo giochino per cui voi volete far credere all'esterno che i Consiglieri di opposizione sono cattivi nei confronti dei dipendenti, quando per caso sulla Cassa Prestanza vengono sollevate delle perplessità, quando vengono criticati degli atti amministrativi perché sono fatti in maniera errata, è un giochino che non va bene.

Assessore, qualche secondo fa lei ha detto che i Consiglieri hanno attaccato i dirigenti dicendo che hanno sbagliato. Ora, se è vero che alcuni di noi hanno detto che in questa vicenda sono stati commessi degli errori; se è vero che i dirigenti di questo Comune sono molto ben pagati, quindi dovrebbero lavorare molto bene, è ancor più vero, Assessore, che quella dei dirigenti è una funzione molto operativa e gestionale.

Chiunque abbia un minimo di dimestichezza sa che ogni giorno, presi da centinaia di migliaia di carte, si possono anche commettere degli errori. Ecco perché l'ordinamento ha previsto che sopra i dirigenti ci sia l'assessore, il ministro, il sottosegretario, che sono pagati proprio per questo, per controllare se per caso il dirigente, in mezzo a tante carte, commette un errore. Nel caso specifico, se come dice lei – e sicuramente è così – vi è stato un errore di trascrizione commesso da un dirigente, che io stigmatizzo, ma al quale do l'esimente che, ripeto, tra tante carte si può pure sbagliare, soprattutto se gli errori sono occasionali, un'esimente inferiore la do all'Assessore o al Sindaco, che è al di sopra dell'assessore, che in teoria dovrebbe verificare che le carte siano confezionate in maniera non dico ineccepibile, ma quanto più regolare possibile.

Ora, qui non c'è nessuno con il fucile spianato che sta su un albero a impallinare il primo che sbaglia, perché tutti sbagliamo, ma quando c'è una sequela di errori, evidentemente siamo di fronte a un'incapacità strutturale di esercitare il proprio ruolo. Io sono convinto di questo. Ma questo è un limite, ognuno di noi ha un limite, se uno è incapace a fare qualcosa è incapace. Per esempio, io non potrei mai fare un'operazione di trapianto, ma neanche una semplice medicazione, perché non ne sono capace. Se una persona non ha una capacità, non è colpa sua, semplicemente è incapace di fare una certa cosa.

Pertanto, respingo assolutamente la ricostruzione dell'Assessore secondo la quale i Consiglieri di opposizione hanno voluto attaccare i dirigenti e dire che hanno sbagliato, sono colpevoli e dobbiamo metterli al muro.

I dirigenti del Comune – questa è la mia posizione, io non parlo a nome di altri, è la mia posizione – sono pagati bene; i dirigenti del Comune devono fare bene il loro lavoro; in tutte le cose si può sbagliare ecco perché ci sono organi preposti (assessore, vicesindaco e sindaco) che dovrebbero controllare che gli atti siano perfetti. Anche in questo caso si può sbagliare, ma l'esimente del sindaco, del vicesindaco e dell'assessore è inferiore rispetto a quella del dirigente, perché obiettivamente hanno meno attività gestionali da fare, sono lì per sovrintendere al lavoro degli altri.

In questa vicenda, se c'è un responsabile massimo politicamente, questi è lei, sicuramente non è il dirigente al suo fianco o il direttore della Ripartizione, che non so se vorrà coinvolgere nella nostra o nella sua ricostruzione.

Il mio voto sarà di astensione perché sono favorevole nella sostanza, ma nella forma non ho fatto io questo provvedimento, quindi non posso assumere interamente la responsabilità amministrativa.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il consigliere Romito. Ne ha facoltà.

CONSIGLIERE ROMITO: Assessore, se ha notato, nel mio intervento non ho proferito parola alcuna, in questa sede, con riferimento agli uffici.

Ormai avete imparato a conoscermi: non sono uno che la manda a dire; se avessi avuto da dire qualcosa agli uffici, l'avrei fatto *apertis verbis*.

Non l'ho fatto volutamente, quindi addebitando a lei la responsabilità di quest'errore, non fosse altro, Assessore, che per la circostanza – molto evidente per quanto mi riguarda – che i suoi uffici in particolare sono in grandissima difficoltà.

Inoltre, il funzionario che è al suo fianco, il dottor Abbracciavento, è uno di quei dipendenti dell'Amministrazione comunale che, grazie al suo operato, molto spesso ci fa intascare, ci fa incassare dei quattrini, senza chiedere un euro né come vittoria di spese, né come compensazione, né come nient'altro; passa le sue giornate fra la commissione tributaria e gli uffici comunali.

Assessore, non facciamo questo giochino di scaricare sugli altri le responsabilità, perché se il dottor Abbracciavento deve fare duecento cose in una giornata, fra cui difendere l'Ente, senza prendere un euro in più rispetto ai soldi che gli spettano come stipendio, il compito di verificare quella semplice delibera che era

stata predisposta dagli uffici era esclusivamente suo, Assessore. Non facciamo questo gioco di scaricare il barile su coloro che abbiamo accanto, perché è molto semplice ma è riduttivo.

Come al solito sono onesto nel dirlo, io ho apprezzato nella sua replica la spontaneità con cui ha detto: "È stata una svista, abbiamo sbagliato". Sarebbe bastato questo, Assessore, in sede di presentazione della delibera, per evitare gli strali che le ho lanciato per quanto concerne l'atteggiamento sciatto che voi utilizzate nel mandare avanti la macchina amministrativa. Da questa parte dell'aula non ci sono orchi né psicopatici, ci sono delle persone che pensano centocinquantamila volte prima di parlare, a volte, tante altre volte invece ci pensiamo di meno e io sono uno dei primi peccatori sotto questo profilo, ma che hanno un grandissimo rispetto di chi, con grande tenacia, preparazione e dignità, svolge il proprio lavoro a servizio dell'Amministrazione.

Quando parlo di questa categoria, non parlo degli Assessori, che sono politici, li potete chiamare tecnici o come volete, ma sono politici; parlo invece di chi sta dietro, del *back office* che molto spesso prende le cosiddette "mazzate" per salvare anche la faccia e l'operato superficiale e sciatto di quegli stessi Assessori, molto meglio pagati dei funzionari.

Fatta digressione e chiusa questa parentesi, infine, sempre rispetto alla replica che lei ha svolto, le dico che sono ancora più oscuro orgoglioso di quell'emendamento che ho predisposto e sottoposto al voto in aula, se grazie a quell'emendamento, che io ho pensato e per il quale ho studiato diversi giorni, la mia Amministrazione, l'Amministrazione del Comune di Bari, potrà incassare qualche centinaia di migliaia di euro in più da destinare alle persone che sono in stato di disagio, all'emergenza abitativa, ai drammi veri di questa città (e ce ne sono tanti).

Per concludere, evidentemente quando questi Consiglieri che si infervorano, parlano e presentano emendamenti, molto spesso da voi neanche ascoltati, lo fanno dopo avere studiato, dopo avere sacrificato tempo, dopo avere sottratto risorse alla propria famiglia, ai propri affetti, alla propria professione, con l'unico obiettivo e con l'unica nobile idea di servire la città di Bari nella migliore modalità possibile, con i migliori mezzi che sono nelle nostre capacità. Spero che l'emendamento che è stato approvato e che ha consentito al Comune di risparmiare dei soldi possa diventare un esempio non perché l'ho proposto io (è una questione che viene dopo), ma semplicemente perché è la rappresentazione del lavoro che molto spesso noi svolgiamo da questo lato dell'aula e che da quel lato qualcuno ignora o irride o definisce stucchevole. È successo tante volte.

Impariamo tutti quanti ad avere più rispetto del lavoro degli altri, perché noi siamo qui dentro per fare il bene della città di Bari che amministriamo, noi come Consiglieri di opposizione e voi come maggioranza.

(Vari interventi fuori microfono)

PRESIDENTE: Vi sono altre dichiarazioni di voto? Nessuna. Passiamo dunque alla votazione della proposta di delibera n. 2018/150/00011. Invito i Consiglieri ad entrare in aula, si voti. È aperta la votazione elettronica.

VOTAZIONE


PRESIDENTE: Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 26, favorevoli 19, contrari 2, astenuti 5. Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'immediata eseguibilità della delibera testé approvata.

È aperta la votazione elettronica.

VOTAZIONE

PRESIDENTE: Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 27, favorevoli 20, contrari 2, astenuti 5. Il Consiglio approva.



COMUNE DI BARI

Il Sindaco

Prot. n. 94720

Bari, 9 aprile 2018

Spett.li:
ANCI
IFEL
Loro Sedi

L'articolo 11 del D.L. 50/2017 ha introdotto la definizione agevolata delle liti fiscali, al fine di deflazionare il contenzioso tributario e recuperare una possibile accelerazione dei tempi di trattazione delle residuali controversie tributarie.


In sede di conversione, con l'introduzione del comma 1-bis al citato articolo 11, è stata prevista la possibilità, subordinata a specifica deliberazione da parte dell'Ente impositore, di definire le controversie che hanno quale controparte un ente locale.

I Comuni, al fine di disciplinare la definizione agevolata delle liti tributarie, devono adottare una delibera di Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997, atteso che con essa i Comuni rinunciano alla riscossione delle sanzioni e degli interessi di mora, per i quali, in via generale, vale il principio dell'indisponibilità, qui derogato per espressa previsione di legge. La potestà regolamentare del Comune è apparsa da subito limitata in quanto subordinata ex art. 11, comma 1 bis del d.l. n. 50/2017, "all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo".

La normativa nazionale abbraccia ed interessa l'intera platea dei tributi locali, attesa l'assenza di specifiche esclusioni e la ratio sottostante sembra demandare all'autonomia regolamentare locale non già l'individuazione dei tributi oggetto di controversia tributaria pendente, bensì la regolamentazione delle controversie che hanno come controparte un ente locale.

Risulta, infatti, che l'individuazione delle liti definibili vada effettuata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente l'oggetto della giurisdizione tributaria che così recita: "Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, (le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio).

Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica."



COMUNE DI BARI

Il Sindaco

Orbene, conformemente alle disposizioni legislative vigenti, il Comune di Bari ha adottato, con D.C.C. n. 72 del 29 agosto scorso, che si allega alla presente, il Regolamento sulla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti. L'art. 2 del suddetto Regolamento rubricato "Oggetto della definizione agevolata" così recita:

" 1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro la data del 24.04.2017 al Comune Impositore.

Per Comune impositore si intende:

- a) **il Comune di Bari per quanto attiene l'ICI, la TASI, la TARES, la TARI, e l'imposta di pubblicità;**
- b) **il Concessionario Soget s.p.a., per quanto attiene la TOSAP, il diritto sulle pubbliche affissioni e l'imposta di pubblicità in riscossione coattiva;**
- c) **il Concessionario Equitalia servizi di Riscossione, ora Agenzia delle Entrate e Riscossione, per quanto attiene le ingiunzioni di pagamento."**

Così come emerge dalla lettura letterale del comma 2 dell'art. 2 del predetto regolamento, il tributo TARSU non è espressamente annoverato tra i tributi oggetto di specificazione in corrispondenza dell'elencazione del soggetto impositore.

Tale omessa indicazione, avvenuta per mero errore materiale, ha sollevato dubbi interpretativi in merito all'effettivo ambito di applicazione del regolamento comunale precitato ed in particolare in merito all'effettiva inclusione delle controversie tributarie pendenti ad oggetto la TARSU tra i tributi oggetto di definizione agevolata.


Invero, la lettura sistematica e l'interpretazione logica porterebbe ad includere, nell'ambito di applicazione del precitato regolamento, le controversie pendenti relative alla TARSU. Infatti, sia il verbale della discussione consiliare del 29.08.2018 in merito all'adozione del regolamento sia la modulistica concernente la domanda di definizione della lite fiscale pendente, utilizzabile dai contribuenti e pubblicata sul sito internet del Comune, fanno riferimento esplicito anche alla TARSU.

Insomma, tutta la delibera, ad eccezione dell'elenco dei tributi ammessi alla definizione agevolata, è chiaramente orientata a considerare tutti i tributi comunali, compresa Tarsu.

L'omesso riferimento alla Tarsu nell'elenco inserito nel regolamento è chiaramente, come sopraddetto, riconducibile ad un mero errore materiale in considerazione dell'assoluta coerenza dell'inclusione della Tarsu nel processo sia nella fase prodromica, cioè la preparazione degli atti nonché della modulistica e l'acquisizione delle richieste, che in quella successiva, cioè il dibattito in consiglio comunale. In particolare, da quest'ultimo emerge la volontà, già chiaramente manifestata, di includere tutti i tributi comunali.

Considerato che:

- a) **il principio dell'indisponibilità/irrinunciabilità dell'obbligazione tributaria ex artt. 53, comma 1 e 97 Cost) può essere derogato solo per espressa previsione di legge;**



COMUNE DI BARI

Il Sindaco

- b) l'articolo 11, comma 1 bis, del D.L. 50/2017 deroga al suddetto principio e sembrerebbe includere, quale oggetto di definizione agevolata, tutte le controversie ascrivibili alla giurisdizione tributaria e cioè quelle aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, senza esclusione alcuna;
- c) la potestà regolamentare del Comune pertanto sembrerebbe limitata, in quanto la norma statale abbraccia ed interessa l'intera platea dei tributi locali, attesa l'assenza di specifiche esclusioni, demandando all'autonomia regolamentare locale non già l'individuazione dei tributi oggetto di controversia tributaria pendente, bensì la regolamentazione delle controversie che hanno come controparte l'ente locale. Pertanto, il margine di discrezionalità regolamentare esercitabile dai Comuni sembrerebbe limitato ad una diversa regolamentazione dei termini aventi natura amministrativa, come quelli, ad esempio, attinenti alla rateizzazione;
- d) l'insussistenza di una esclusione esplicita delle controversie ad oggetto la Tarsu, dall'ambito di applicazione del regolamento comunale sulla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, laddove, a contrario, nel corso della seduta consiliare del 29.08.2017, il tributo Tarsu è più volte citato quale esempio di tributo ad oggetto contenziosi più elevati;


sarebbe, pertanto, auspicabile conoscere da parte dell'ANCI e dell'IFEL:

- a) se il Consiglio comunale può escludere dall'ambito di applicazione della regolamentazione, inerente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, una o più categorie di tributi locali o deve riferirsi obbligatoriamente, senza alcun tipo di specificazione, all'intera platea dei tributi locali?
- b) se la mancata esplicita menzione del tributo TARSU dalla elencazione prevista dall'art. 2, secondo inciso, del succitato Reg. comunale - che individua il soggetto impositore per singolo tributo - può integrare una espressa manifestazione di volontà di esclusione delle controversie ad oggetto la TARSU dalla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti o se le medesime controversie inerenti la TARSU devono intendersi ricomprese nell'ambito di applicazione del regolamento, in mancanza di esplicita esclusione?

In attesa di ricevere un autorevole parere da parte Vostra, Vi trasmetto la citata delibera di Consiglio Comunale.

Cordialmente

Antonio Decaro



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

Prot. n. 12/FL/AF-18

Roma, 11 aprile 2018

A seguito della richiesta di parere inoltrata a questa Fondazione (prot. n. 94720 del 9 aprile u.s.) si rassegnano le seguenti considerazioni, formulate d'intesa con il Segretario generale dell'ANCI.

Si condivide l'impostazione adottata nella richiesta di parere del Comune di Bari, laddove, peraltro coerentemente con la nota Ifel del 28 giugno 2017 sulla definizione agevolata delle controversie tributarie comunali, si afferma che *"il Comune dovrà attenersi allo schema definito dalla legge [articolo 11 del decreto legge 50 del 2017], visto che dovrà deliberare "l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo" [...]. L'unica possibilità di esercitare la discrezionalità regolamentare sembra limitata ad una diversa regolamentazione dei termini aventi natura amministrativa, come quelli attinenti la rateizzazione"*.

Pertanto, la delibera n. 72/2017 del 29 agosto 2017 del Comune di Bari nella sua interezza e coerentemente con l'articolo 11 del dl 50 è chiaramente orientata a considerare tutti i tributi comunali, compresa la Tarsu, malgrado l'elenco delle specifiche dei tributi riferibili al Comune impositore, contenuto nell'articolo 2 del Regolamento, non riporti in modo esplicito il richiamo a tale tributo per evidente errore materiale. Peraltro, la modulistica allegata alla stessa delibera – e comunque messa a disposizione dei cittadini in collegamento con la delibera – comprende espressamente la Tarsu.

Pertanto e con riferimento ai quesiti da ultimo posti nella richiesta di codesto Comune:

a) il Comune, attraverso delibera consiliare può decidere circa l'applicazione della definizione agevolata delle controversie tributarie con riferimento all'insieme dei tributi di propria competenza, in quanto a norma dell'art. 11, co. 1-bis del dl n. 50 del 2017, l'autonomia decisionale è inquadrata come facoltà di *"stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente"*. Si deve quindi ritenere esclusa la facoltà di adottare la definizione agevolata per alcuni e non tutti i tributi di competenza dell'ente;





b) per le argomentazioni esposte nella richiesta di parere e sopra richiamate, appare evidente la volontà del Comune di aderire in modo pieno e senza esclusioni così come prevede la legge. Di conseguenza, la mancata menzione del tributo Tarsu non può costituire in alcun modo e per nessun effetto manifestazione di volontà di esclusione dello stesso dal dispositivo di agevolazione, essendo tale facoltà esclusa dalla norma. Ciò detto, risulta chiaro che trattasi di mero errore materiale che non ha alcun rilievo giuridico autonomo e pertanto non necessiterebbe di una rettifica formale del regolamento.

Se tuttavia si ritenesse opportuna tale rettifica, questa potrebbe limitarsi ad una presa d'atto di una relazione del dirigente di settore che evidenzi l'assoluta coerenza dell'inclusione della Tarsu nel processo di definizione agevolata delle controversie, come inteso e perseguito in tutte le fasi del procedimento, dal dibattito consiliare, alla modulistica, all'acquisizione delle richieste dei contribuenti.

Deve risultare in ogni caso chiaro che non si tratta di decisione 'innovativa', che interverrebbe oltre ogni termine di legge, ma di mera convergenza del testo deliberato nel 2017 alla volontà del Consiglio, già chiaramente manifestata, di includere tutti i tributi comunali, nonché alla lettera della legge che non prevede la possibilità di distinguere tra i diversi tributi ai fini dell'ammissione alla definizione agevolata.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore necessità, invio i più cordiali saluti.

Responsabile Finanza Locale

Andrea Ferri

Antonio Decaro

Sindaco del Comune di Bari



COMUNE DI BARI

Avvocatura Civica

Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto

URGENTE PARERE PROFESSIONALE RISERVATO

Oggetto: definizione agevolata controversie tributarie. Riscontro prot.n.99296 del 12 aprile 2018

Il comma 1 bis dell'art.11 del D.L. n.50/2017 ha previsto la facoltà per gli enti locali di stabilire, entro la data del 31.08.2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo art.11 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

Il riferimento normativo è dunque alle " *controversie tributarie* " dell'ente, ivi comprese quelle in cassazione e in sede di rinvio, purché appartenenti alla giurisdizione tributaria.

L'art.2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546, individua come appartenenti alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali.

La nuova disciplina non distingue tra i tributi, né esclude alcuni tributi dal suo ambito di applicazione, e pertanto, nel condividere quanto affermato sia nella richiesta di parere che nella nota di riscontro dell'Anci, si ritiene che la deliberazione n.72/2017, pur non contenendo alcun riferimento alla Tarsu nell'art.2, rappresenti la volontà del Consiglio di recepire, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, la disciplina di definizione agevolata del contenzioso tributario.

La mancata menzione espressa della Tarsu non può dunque essere considerata indice della volontà del Corpo politico di escludere dalla suddetta definizione il tributo Tarsu, sia perché detta esclusione non appare consentita dal citato art.11 comma 1 bis e neanche dal principio costituzionale di indisponibilità ed irrinunciabilità della obbligazione tributaria, sia perché il dibattito consiliare e gli atti prodromici militano per la inclusione di tutti i tributi comunali, e quindi anche della Tarsu, nell'ambito di applicazione del disposto normativo e regolamentare.

Il n.1 del citato regolamento, inoltre, testualmente recita " *Oggetto della definizione agevolata sono le controversie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro la data del del 24.04.2017 al Comune*



COMUNE DI BARI

Avvocatura Civica

impositore”, ditalchè le successive specificazioni di cui alle lettere a, b e c non sembrano idonee, secondo una logica interpretazione sistematica, a restringere l’oggetto della definizione agevolata indicata al punto n.1.
Peraltro, la Tarsu non è altro che la nuova Tari, espressamente indicata nell’art.2, e quindi il riferimento va inteso con riguardo al tipo ed all’oggetto del tributo, indipendentemente dalla denominazione dello stesso come modificata dai successivi interventi legislativi, o dai criteri di imposizione.
Infatti, la **TARI** (tassa rifiuti) sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti al Comune da cittadini, enti **ed** aziende quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, noti con l’acronimo di **TARSU**.

Cordiali saluti

Il Coordinatore
Avv. Bianca Laura Capruzzi



COMUNE DI BARI

Il Segretario Generale

Handwritten notes:
F. S. Catan
Valente se prima
S. B. di prese dott
12/6/18

Questo documento viene trasmesso esclusivamente a mezzo e-mail
(art. 47 Codice Amministrazione Digitale
D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm.)

Al Consigliere Comunale Pasquale Di Rella

SEDE

Handwritten notes:
d. Abbascavanti
Come avvenuto in 12/6/2018
dalla scrivania

E, p.c.

Al Sindaco

Al Capo di Gabinetto

Al Collegio dei Revisori dei Conti

All' O.d.V.

SEDE

Oggetto: Nota prot. n. 26634 /2018. Richiesta parere e verifica presunto danno erariale.

Riscontro nota prot. n. 57763 del 01.03.2018 e successiva n. 94676 del 09.04.2018.

Si riscontrano le note in oggetto indicate e si rappresenta quanto segue.

Con nota prot. n. 57763 del 01.03.2018 la S.V. ha posto alcuni quesiti in merito alla necessaria esclusione delle controversie pendenti attinenti alla TARSU dalla definizione agevolata consentita con l'approvazione del regolamento allegato alla D.C.C. n. 72/2017, nonché dell'eventuale danno erariale che si creerebbe ampliando illegittimamente la platea dei potenziali beneficiari della normativa regolamentare "di favore". L'assunto prende le mosse dalla "mancata esplicita menzione del tributo TARSU nell'art.2, comma 1, lett. a) del regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 72/2017 e che la risposta fornita dal Dirigente del Settore Contenzioso, con nota prot. n. 57091 del 28.02.2018, non è pertinente alla denunciata illegittimità dell'ampliamento della platea de qua in quanto sembrerebbe voler affermare, indirettamente, che le disposizioni regolamentari si possano dedurre dalla parte narrativa della deliberazione."

Orbene, la questione sottoposta all'attenzione del sottoscritto è stata oggetto di specifica richiesta di parere da parte del Sindaco all'IFEL- Fondazione ANCI- Istituto per la Finanza e l'Economia Locale. La Fondazione, d'intesa con il Segretario generale dell'ANCI, ha rassegnato le seguenti considerazioni.

Handwritten signature



COMUNE DI BARI

Il Segretario Generale

“La delibera n. 72 del 29.08.2017 del Comune di Bari nella sua interezza e coerentemente con l’art. 11 del D.L. n. 50/2017 è chiaramente orientata a considerare tutti i tributi locali, compresa la TARSU, malgrado l’elenco delle specifiche dei tributi riferibili al Comune impositore, contenuto nell’art. 2 del Regolamento, non riporti in modo esplicito il richiamo a tale Tributo per evidente errore materiale...omissis.”

Si aggiunge inoltre che: *“Il Comune attraverso la delibera consiliare può decidere circa l’applicazione della definizione agevolata delle controversie tributarie con riferimento all’insieme dei tributi di propria competenza, in quanto a norma dell’art. 11, co. 1bis, del D.L. n. 50/2017 l’autonomia decisionale è inquadrata come facoltà di “stabilire, entro il 31.08.2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente”. Si deve quindi ritenere esclusa la facoltà di adottare la definizione agevolata per alcuni e non tutti i tributi di competenza dell’Ente”.....omissis...”appare evidente la volontà del Comune di aderire in modo pieno e senza esclusioni così come prevede la legge. Di conseguenza, la mancata menzione del tributo Tarsu non può costituire in alcun modo e per nessun effetto manifestazione di volontà di esclusione dello stesso dal dispositivo di agevolazione, essendo tale facoltà esclusa dalla norma. Ciò detto, risulta chiaro che trattasi di mero errore materiale che non ha alcun rilievo giuridico autonomo e pertanto non necessiterebbe di una rettifica formale del regolamento”.*

Il parere fornito dall’IFEL è stato oggetto di un ulteriore approfondimento da parte dell’Avvocatura civica per espressa richiesta formulata dal Sindaco.

L’Avvocatura comunale, condividendo le argomentazioni dell’IFEL, così si esprime: *“il comma 1 bis dell’art. 11 del D.L. n. 50/2017 ha previsto la facoltà per gli enti locali di stabilire, entro la data del 31.08.2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui al medesimo art. 11 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo Ente.*

Il riferimento normativo è dunque alle “controversie tributarie” dell’ente, ivi comprese quelle in cassazione ed in sede di rinvio, purchè appartenenti alla giurisdizione tributaria.



COMUNE DI BARI

Il Segretario Generale

L'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, individua come appartenenti alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali. La nuova disciplina non distingue tra tributi, né esclude alcuni tributi dal suo ambito di applicazione, e pertanto, nel condividere quanto affermato sia nella richiesta di parere che nella nota di riscontro dell'Anci, si ritiene che la deliberazione n. 72/2017, pur non consentendo alcun riferimento alla Tarsu nell'art. 2, rappresenti la volontà del Consiglio di recepire, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, la disciplina di definizione agevolata del contenzioso tributario. La mancata menzione della Tarsu non può dunque essere considerata indice della volontà del Corpo politico di escludere dalla suddetta definizione il tributo Tarsu, sia perché detta esclusione non appare consentita dal citato art. 11, comma 1 bis, e neanche dal principio costituzionale di indisponibilità ed irrinunciabilità della obbligazione tributaria, sia perché il dibattito consiliare e gli atti prodromici militano per la inclusione di tutti i tributi comunali e quindi anche per la Tarsu, nell'ambito di applicazione del disposto normativo e regolamentare. L'art. 1 del citato regolamento recita che "oggetto della definizione agevolata sono le controversie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in casazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro la data del 24.04.2017 al comune impositore", ditalchè le successive specificazioni di cui alle lettere a,b e c non sembrano idonee, secondo una logica interpretazione sistematica, a restringere l'oggetto della definizione agevolata indicata al punto 1."

Orbene, sia l'IFEL che l'Avvocatura comunale concludono nel senso di procedere, laddove si ritenesse necessario eliminare situazioni di incertezza derivanti da sempre possibili divergenze interpretative, ad una "presa d'atto" di carattere non innovativo che sottolinei la convergenza del testo deliberato alla volontà del consiglio che è stata quella, conforme alla legge, di includere nella definizione agevolata tutte le controversie pendenti, ricadenti nel lasso temporale previsto ex lege, concernenti tutti i tributi comunali, nessuno escluso.

Alla luce di quanto esposto e condividendo l'opportunità di fugare ogni eventuale ulteriore incertezza interpretativa, si conviene sulla necessità di far convergere il testo regolamentare deliberato in allegato alla DCC n. 72/2017, alla volontà già manifestata dall'Organo consiliare ed alla lettera della legge che non prevede la possibilità di distinguere tra i diversi tributi ai fini dell'ammiss-



COMUNE DI BARI

Il Segretario Generale

sione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti. Così procedendo si chiarisce la portata precettiva della norma regolamentare interpretata fissandola in un contenuto già espresso dalla stessa, si elimina quella “imperfezione tecnica” e si restituisce coerenza al sistema.

A sostegno di tale opzione si richiama consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato. Il principio che rispetto ai propri atti normativi, l'amministrazione dispone del potere di interpretazione autentica, in limiti in parte analoghi – anche se probabilmente non identici – a quelli entro cui ne dispone il legislatore, è stato enunciato da Cons. St., Ad. Plen., 4 maggio 2012, n. 9 (pres. Coraggio, est. Giovagnoli).

Secondo l'autorevole avviso dell'Ad. Plen., si deve considerare *«meramente interpretativa e non innovativa»* – come tale, incensurabile per violazione dei principi di irretroattività, affidamento etc. – la norma regolamentare che imponga, tra le possibili letture di altra norma regolamentare previgente ma non univoca, quella più conforme alla legge.

Il Segretario generale

Avv. Donato Susca

Rosa Ficarella - Ufficio di Ricezione (Rip. Tributi) - Ruolo: PROT_PEC_DOC

Traccia

[Torna alla pagina principale](#)

Identificativo Protocollo

NUMERO	ANNO
111535	2018

Segnatura: c_a662-c_a662-REG_UNICO_PROT-2018-04-24-0111535**Oggetto:** Nota prot. n. 26634/2018. Richiesta parere e verifica presunto danno erariale. Riscontro nota prot. n. 57763 dell'1.03.2018 e successiva n. 94676 del 9.04.2018.

Ecco tutte le azioni che sono state compiute sul protocollo : Nota prot. n. 26634/2018. Richiesta parere e verifica presunto danno erariale. Riscontro nota prot. n. 57763 dell'1.03.2018 e successiva n. 94676 del 9.04.2018.

1 2

Elenco azioni

Tipo	Data	Autore
inoltrato utente	12/06/18 16:03	Da: r.ficarella A: g.abbracciavento
inoltrato uo	12/06/18 16:01	Da: g.notarnicola Alla UO: Ufficio di Ricezione (Rip. Tributi)
inoltrato utente	26/04/18 12:03	Da: f.laguaragnella A: d.boccucci
inoltrato utente	26/04/18 12:02	Da: f.laguaragnella A: f.paolicelli
inoltrato utente	24/04/18 16:41	Da: f.cassano A: v.leccese
inoltrato uo	24/04/18 16:41	Da: f.cassano Alla UO: Gruppo Misto
inoltrato uo	24/04/18 16:41	Da: f.cassano Alla UO: Ufficio di Ricezione (Organismo di Valutazione)
inoltrato uo	24/04/18 16:41	Da: f.cassano Alla UO: Ufficio Revisori dei Conti
inoltrato uo	24/04/18 16:41	Da: f.cassano Alla UO: Ufficio di Ricezione (Ufficio di Gabinetto del Sindaco)
inviato all'esterno	24/04/18 16:41	Da: f.cassano A: Comune di Bari

1 2

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE
Michelangelo Cavone

IL SEGRETARIO GENERALE
Donato Susca

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 04/09/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Responsabile dell'Albo Pretorio
Serafina Paparella

Bari, 04/09/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 04/09/2018 al 18/09/2018.

L'incaricato

Bari, 19/09/2018

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet
<http://albo.comune.bari.it>